

IN BASE AL **D. LGS. 22/97 –ART. 10**

- I detentori dei presidi antincendio contenenti le sostanze lesive (halon 1211 - 1301 - 2402) devono verificare la congruità della documentazione che autorizza il centro di raccolta al recupero, alla messa in riserva, alla rimessa a titolo ed avvio allo smaltimento degli halons.

IN BASE AL **D.M. 26.3.96 ART. 5**

- I detentori di sostanze lesive devono comunicarne le quantità in loro possesso ai Ministeri dell'Ambiente e dell'Industria.

IN BASE AL **D.M. 26.3.96 ART. 2**

- E' vietato l'utilizzo delle sostanze lesive di cui alla Tab. A gruppo II (halons 1211 - 1301 -2402) in tutti gli apparecchi ed impianti a decorrere dal 1° Gennaio 1999.

IN BASE AL **D.LGS. 22/97 ART. 6**

- Rifiuto è qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nell'allegato A del D. Lgs. 22197 e di cui il detentore si disfi o abbia l'obbligo di disfarsene, conferendolo ad un soggetto autorizzato.

IN BASE AL **D.M. 05.2.98**

- Gli halons sono individuati quali "RIFIUTI NON PERICOLOSI" (allegato 1 punto 13.29 codice rifiuto 16.05.01)

IN BASE ALLA **LEGGE 179/97- ART. 3**

- E' vietato disperdere nell'ambiente le sostanze lesive ed è fatto obbligo a tutti i detentori di conferirle ai centri di raccolta autorizzati.

IN BASE ALLA **LEGGE 179/97- ART. 3**

I Ministeri dell'Ambiente e dell'Industria realizzano accordi di programma con imprese e/o consorzi che prevedono:

- l'istituzione di centri di raccolta autorizzati finalizzati alla raccolta, al recupero, alla messa in riserva, alla rimessa a titolo e allo smaltimento delle sostanze lesive.

IN BASE AL **DM 26.3.96 ART. 6**

I sottoscrittori dell'accordo di programma devono:

- sottoporre ai Ministeri dell'Ambiente e dell'Industria per l'approvazione, le procedure per la raccolta, la rimessa a titolo, le tecniche di distruzione e chi procederà alla stessa, nonché i criteri di addestramento e tipo di formazione del personale

IN BASE ALL' **ACCORDO DI PROGRAMMA - ART. 4- COMMA 8**

I centri di raccolta autorizzati devono:

- formare il personale per la corretta applicazione delle procedure
- far certificare le procedure e le lavorazioni da un Ente riconosciuto o notificare il possesso della certificazione ISO 9000.

IN BASE ALLA **D. LGS. 22/97- ART. 33 E 57**

- L'esercizio delle attività di recupero dei rifiuti non pericolosi possono essere intraprese dalle imprese autorizzate previa comunicazione alla provincia competente.

IN BASE AL **D. LGS. 22/97 ART. 30**

- L'attività di trasporto dei rifiuti non pericolosi (halons) può essere esercitata dalle imprese autorizzate previa comunicazione alla sezione regionale competente.

IN BASE ALLA **NOTA N. 2443 DEL 18.6.98 DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE**

- Il rispetto delle norme stabilite dalla Legge 179/97 per le attività di raccolta e recupero degli halons, regolamentate dagli accordi di programma, possono essere assicurate solo dai centri di raccolta autorizzati dato il combinato disposto delle normative (ozono e rifiuti), previa adozione, - da parte dei centri autorizzati, delle procedure semplificate per la raccolta ed il recupero dei rifiuti non pericolosi.

IN BASE ALLA **DIRETTIVA 95/50/CE - RECEPITA NELLA NORMATIVA ITALIANA CON DM 03.03.97 (G.U. 03.04.97 N. 77) - ADR**

- I controlli possono essere effettuati sia su strada che presso le imprese.

• I RECIPIENTI CONTENENTI HALON SONO ASSOGETTATI ALLA NORMATIVA ADR PER IL LORO TRASPORTO SU STRADA

• La responsabilità per le merci trasportate è del mittente, del destinatario, dell'impresa di trasporto e dell'autista. La merce deve essere sempre accompagnata dalla scheda di sicurezza per il trasporto su strada.

P.S.: La normativa ADR non si applica per il trasporto degli estintori (marginale 2201a punto j)

IN BASE AL DPR 547/55 -302/56-303/56-203/88

• I centri di raccolta devono dare comunicazione al Comune di appartenenza ed alla ASL locale della messa in riserva ed eventuale recupero degli halons, quali rifiuti non pericolosi.

IN BASE AL D. LGS. 22/97

• I centri autorizzati per lo stoccaggio ed il trattamento dei rifiuti, collegati ai consorzi e/o ai consorziati, devono possedere le prescritte autorizzazioni rilasciate dall'autorità Provinciale e Regionale.

IN BASE AL D. LGS. 22/97

• I centri autorizzati per il trasporto transfrontaliero dei rifiuti, devono possedere le prescritte autorizzazioni rilasciate dal Ministero dell' Ambiente.

Detti centri devono certificare ai Ministeri dell'Ambiente e dell'industria l'avvenuta distruzione.

VERIFICATA LA CONGRUITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DI CUI SOPRA

IN BASE AL D. LGS. 22/97 ART. 10 - COMMA 3

• La responsabilità del detentore è ESCLUSA, in caso di conferimento a soggetti autorizzati a condizione che lo stesso abbia ricevuto il formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro 3 mesi dalla data di conferimento, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla Provincia di competenza la mancata ricezione

inoltre

IN BASE ALL'ACCORDO DI PROGRAMMLA - ART.4 - LETTERA B

• All'utente finale dovrà essere rilasciata ricevuta indicante tipo e quantità di halon e, se sostituito, tipo di agente sostitutivo (RICEVUTA DI PRESA IN CARICO DELLE SOSTANZE LESIVE).

pertanto

I detentori dei presidi antincendio contenenti le sostanze lesive (halons) devono verificare la seguente documentazione:

- Accordo di Programma sottoscritto con i Ministeri dell'Ambiente e dell' Industria
- Attestato di appartenenza al Consorzio
- Lettera del Ministero dell'Ambiente che approva le procedure (allegando le procedure relative alla raccolta e trasporto)
- Attestato di frequenza ai corsi di formazione
- Certificazione delle procedure e delle lavorazioni rilasciata da un Ente riconosciuto o notifica del possesso della Certificazione ISO 9000
- Relazione sulle tecniche di distruzione e chi procederà alla stessa
- Notifica o autorizzazione provinciale (per il recupero e la messa in riserva degli halons)
- Notifica o autorizzazione regionale (per il trasporto degli halons)
- Autorizzazione ADR per trasporti superiori a 1000 kg. lordi (dell' automezzo e dell'autista)
- Notifica o autorizzazione comunale (per il recupero e la messa in riserva degli halons)
- Notifica o autorizzazione ASL (per il recupero e la messa in riserva degli halons)
- Autorizzazione provinciale e regionale (per lo stoccaggio e il trattamento rifiuti)
- Autorizzazione del Ministero dell' Ambiente (per il trasporto transfrontaliero dei rifiuti)

E, DOPO IL RITIRO, RICEVERE I SEGUENTI DOCUMENTI:

- Formulario controfirmato e datato da parte del destinatario (entro 3 mesi)
- Ricevuta di presa in carico da parte del centro autorizzato (entro 10 gg.)